

Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 2008²,

decreta:

Art. 1

La garanzia federale è accordata:

1. Berna

agli articoli 62 capoverso 1 lettera f, 75, 76 lettera b, 89 capoverso 1, 101a capoversi 2-5, 101b e 101c della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 24 febbraio 2008;

2. Obvaldo

all'abrogazione dell'articolo 69 capoverso 2 lettera e accettata nella votazione popolare del 28 novembre 2004, all'abrogazione dell'articolo 69 capoverso 2 lettera d accettata nella votazione popolare del 21 maggio 2006 nonché agli articoli 50 (titolo), 51 e 119a della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 16 dicembre 2007;

3. Sciaffusa

all'articolo 25 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 24 febbraio 2008;

4. Argovia

ai §§ 61 capoversi 2 e 3 nonché 77 capoversi 2 e 3 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 24 febbraio 2008;

5. Ginevra

all'articolo 158 B capoverso 1, accettato nella votazione popolare del 17 giugno 2007 e all'articolo 158 capoverso 1 e capoversi 3-5 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 16 dicembre 2007.

¹ RS 101

² FF 2008 5277

Art. 2

La garanzia federale accordata all'articolo 158 capoverso 2 della costituzione del Cantone di Ginevra, accettato nella votazione popolare del 16 dicembre 2007, è valida fino al 31 dicembre 2008.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.